

Comune di Luserna

Ente gestore del servizio in economia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9 marzo 2001, in vigore dal 12 aprile 2001;
Abrogato art. 30 con deliberazione C.C. n. 4 del 27 gennaio 2007, in vigore dal 12 febbraio 2007;
Art. 2, 5, 9, 10, 12, 14, 17, 20 e 24 modificati con deliberazione n. 09 del 25 marzo 2011, in vigore dal 08.04.11

art. 1

PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati mediante gestione diretta da parte del Comune di Luserna.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

art. 2

USI DELL'ACQUA

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per i seguenti usi civili:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa;
B	uso commerciale	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.
C	uso comunitario	caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.
D	uso industriale	piccole industrie, allevamenti, ecc. e uso potabile degli addetti;
E	uso speciale	impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.

Annualmente il Comune di Luserna provvede a stabilire ed approvare le tariffe per la copertura finanziaria del servizio.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

art. 3

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

Salvo preventiva e temporanea autorizzazione scritta del Sindaco, contenente in ogni caso le modalità del prelievo e del controllo della quantità di acqua da prelevare, è vietato:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

capitolo I - definizione impianti e competenze

art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che deve essere ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo e facilmente accessibile all'interno dell'abitazione dell'utente, comunque prima di ogni diramazione dell'impianto verso gli apparecchi utilizzatori;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, predisposto dal Comune in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. impianto esterno

Le spese per la prima realizzazione dell'impianto esterno sono a carico dell'utente anche per la parte dell'impianto insistente sul suolo pubblico.

L'impianto esterno è eseguito nel rispetto delle norme tecniche stabilite nel presente capo e secondo gli ulteriori criteri fissati dal Comune, in ogni caso dietro progetto adeguato e debitamente autorizzato.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, anche se realizzato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a carico dell'utente per le parti dell'impianto insistenti sia sul suolo pubblico che sul suolo privato.

Qualora siano riscontrati difetti di manutenzione degli impianti esterni tali da provocare grave dispersione dell'acqua erogata, il Sindaco potrà ordinare ai singoli utenti di eseguire

le necessarie riparazioni a cura e spese dei medesimi. Decorso inutilmente il termine fissato dal Comune dette riparazioni potranno essere eseguite direttamente dal Comune salvo addebito delle relative spese.

Resta fermo che gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o a nuove strutture sono a carico dell'utente.

III – impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

capitolo II – norme in materia di derivazione di utenza

art. 6

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

(omissis)

art. 7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Qualunque punto del tracciato interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione. Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza dell'utente, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto deve essere rispettata la netta separazione da reti fognarie e di acque bianche, reti telefoniche, elettriche e gasdotti.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo, in quota costante e senza salti altimetrici.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, devono essere lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

art. 8

MODALITA' DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO ESTERNO

Fuori dei casi previsti dagli articoli 5 e 6, non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna

parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua.

Il Comune, qualora riscontrasse il mancato rispetto delle modalità previste o stabilite per gli interventi sulle derivazioni, o che i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà ordinare ai responsabili il ripristino, le riparazioni o sostituzioni in conseguenza necessarie, ovvero eseguirle direttamente dietro rimborso delle relative spese, salvo eventuale risarcimento dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, così come la mancata osservanza delle prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni cagionati.

art. 9

IMPIANTO INTERNO

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con l'Amministrazione comunale (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e di cui si assume piena responsabilità.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare idonei disconnettori e/o valvole di non ritorno.

art. 10

ALTRE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.

- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver cagionato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni ed esterni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

Il Comune comunque garantisce portata e pressione adeguate rispetto al punto di consegna.

Ove comunque la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, essa dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione da allogarsi secondo le indicazioni del Comune.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte e piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

capitolo III: apparecchi di misura

art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante un contatore installato per ogni utenza, salvo che per obbiettive ragioni di economicità e dietro espresso consenso degli interessati non sia opportuna l'installazione o il mantenimento di un contatore per utenze comuni.

L'utente è tenuto al pagamento di quanto previsto nelle tariffe approvate annualmente da parte del Comune di Luserna, per la lettura o la manutenzione del contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune, dovendo essere comunque garantita una lettura annuale.

L'Ente può richiedere agli utenti l'auto-lettura dei consumi.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone addette o appositamente incaricate dal Comune.

art.13

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto ed indicati espressamente dall'utente all'atto della richiesta di fornitura di cui all'articolo 23.

E' facoltà del Comune ispezionare o anche cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

art.14

UBICAZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato dal Comune ovvero dal privato su precise indicazioni del Comune, con localizzazione preferibilmente in idoneo pozzetto realizzato a piena regola d'arte ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa, o nei pozzetti (minimo 70x100cm) di derivazione comunali con collettore a pettine. Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se disposte dal Comune, sono a carico dell'utente.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori in idoneo locale all'interno degli edifici, possibilmente accessibile dall'esterno al personale incaricato dal Comune.

In ogni caso l'utente è il custode degli apparecchi di misura installati nei locali o nei fondi di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure atte alla difesa degli stessi dal gelo a mezzo di materiali coibenti ovvero da possibili manomissioni.

E' fatto divieto all'utente di spostare o rimuovere il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltre all'obbligo di rimborsare la spesa per la rimessa in ripristino, il Comune potrà intimare il pagamento di una sanzione da Euro 516,46 a Euro 1032,91.

art. 15

VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente nelle forme di cui al comma ed all'articolo precedenti.

art. 16

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

(omissis)

art. 17

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente se inferiore ad un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% di tali consumi, per un corrispettivo minimo di Euro 7,75 al mese, quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente. Quando tuttavia manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune sulla base del consumo medio rilevato per le utenze analoghe, ferma la predetta maggiorazione.

art. 18

VERIFICA DEI CONTATORI

(omissis)

art. 19

POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

(omissis)

art. 20

INSTALLAZIONE E MANOMISSIONE DEI CONTATORI

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

Ogni apparecchio misuratore deve essere installato a piena regola dell'arte ed è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

In ogni caso all'ingresso del contatore saranno collocati un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera ed una valvola di ritegno, ed all'uscita dello stesso un rubinetto/saracinesca a sfera.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da questi compiuta e destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore comportano la sospensione dell'erogazione e la revoca della fornitura, salvo l'eventuale recupero dei corrispettivi non pagati, oltre ad una sanzione da Euro 516,46 a Euro 1.032,91.

art. 21

MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto contatore o nel locale contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

art. 22

CONTATORI DIVISIONALI

(omissis)

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

art. 23

MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta al Comune su modulo apposito affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento, previ, se del caso, autorizzazioni delle autorità competenti ed eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

art. 24

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.03.2011, in vigore dal 08.04.11)

Il contributo a fondo perduto a carico di ciascuno utente per la spesa di realizzazione dell'allacciamento è determinato nella misura fissa di Euro 103,29, da corrispondersi all'atto della richiesta di fornitura di cui all'articolo precedente.

art. 25

DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura si perfeziona con la richiesta di fornitura di cui all'articolo 23 ed ha durata dalla predetta data sino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si

intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

art. 26

ANTICIPO IN CONTO FORNITURA

(omissis)

art. 27

TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'organo comunale competente ai sensi di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

art. 28

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

(omissis)

art. 29

SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nel consumo dell'acqua, questi succede di diritto nel relativo contratto di somministrazione previa sola comunicazione del nominativo del subentrante e della lettura del contatore effettuata congiuntamente tra gli stessi al momento del subentro.

art. 30

MINIMO GARANTITO

(abrogato con deliberazione C.C. n. 4 del 27 gennaio 2007)

art. 31

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

La stessa deve contenere i consumi effettivamente riscontrati.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del vigente tasso ufficiale di sconto, incrementato di 3,5 punti percentuali.

art. 32

REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare o sospendere l'erogazione dell'acqua.

art. 33

DISDETTA

L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile deve darne tempestiva comunicazione al Comune mediante lettera raccomandata, o presentarsi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi in ogni momento dal Comune.

art. 34

CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente.

art. 35

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino eccezionali difficoltà di erogazione del servizio.

art. 36

FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua, dietro pagamento della relativa tariffa e delle eventuali spese di allacciamento provvisorio, a coloro che ne facciano richiesta per usi temporanei.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

art. 37
BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE
(omissis)

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

art. 38
OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della richiesta di fornitura.

art. 39
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
(omissis)

art. 40
CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
(omissis)

ART. 41
ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 16 luglio 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'			PAG.
art. 1	PREMESSE		2
art. 2	USI DELL'ACQUA		2
art. 3	IMPIANTI PER USO PUBBLICO		2
TITOLO II NORME TECNICHE			
<u>Capitoli I: definizione impianti e competenze</u>			
art. 4	RETE DI DISTRIBUZIONE	3	
art. 5	ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI		3
<u>Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza</u>			
art. 6	DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI		4
art. 7	NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI		4
art. 8	MODALITA' DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMP. ESTERNO		5
art. 9	IMPIANTO INTERNO		5
art. 10	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI		5
art. 11	PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA		6
<u>Capitolo III: Apparecchi di misura</u>			
art. 12	MISURAZIONE DELL'ACQUA		7
reg-acqc.doc			12

art. 13	PROPRIETA' DEI CONTATORI	7
art. 14	UBICAZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI	7
art. 15	VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI	8
art. 16	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI	8
art. 17	FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI	8
art. 18	VERIFICA DEI CONTATORI	8
art. 19	POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE	9
art. 20	INSTALLAZIONE E MANOMISSIONE DEI CONTATORI	9
art. 21	MANUTENZIONE DEI CONTATORI	9
art. 22	CONTATORI DIVISIONALI	9

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

art. 23	MODALITA' PER LA FORNITURA	9
art. 24	CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO	10
art. 25	DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA	10
art. 26 ..	ANTICIPO IN CONTO FORNITURA	10
art. 27	TARIFFE	10
art. 28	VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO	10
art. 29	SUBENTRO	10
art. 30	MINIMO GARANTITO	11
art. 31	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	11
art. 32	REGOLARITA' DELLE FORNITURE	11
art. 33	DISDETTA	11
art. 34	CONSUMI ABUSIVI	11
art. 35	DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA	12
art. 36	FORNITURE PARTICOLARI	12
art. 37	BOCCHES ANTINCENDIO PRIVATE	12

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

art. 38	OBBLIGATORIETA'	12
art. 39	APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE	12
art. 40	CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	12
art. 41	ABROGAZIONI	12

.....